



La Corte di Assise di Appello di Roma riconosce
il dolo eventuale per i killer al volante

**Il dolo eventuale si stabilizza nella giurisprudenza per gli omicidi da
incidenti stradali. Un concetto di fondo valido anche per i reati ambientali.**

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Il dolo eventuale si stabilizza nella giurisprudenza per i killer al volante. La Corte di Assise di Appello di Roma condanna per omicidio volontario il responsabile della morte di un giovane per criminalità stradale. Applicando il concetto di dolo eventuale.



Questa ulteriore importante pronuncia va letta in parallelo con la altrettanto significativa sentenza pregressa della Cassazione sullo stesso caso che aveva annullato la prima sentenza per omicidio colposo e con la rilevante sentenza di Torino sulla Tyssen Krup, che condanna i responsabili di morti per infortunio sul lavoro non più per omicidio colposo ma – anche in quel caso – per omicidio volontario sulla base del dolo eventuale.

C'è un risveglio di cultura giuridica di avanguardia, che va colto e salutato con condivisione e favore. In antitesi a quei retroterra culturali che ancora oggi si basano su stanche ed apatiche routine di arcaica concettualità dottrinarie con le quali fino ad oggi sono state affrontate molte gravi situazioni sociali che meritano un adeguamento fresco ed attuale con la realtà dei tempi e l'evoluzione delle cose concrete.

Non si può sempre restare ancorati a incrostate concezioni di principi, che in molti casi fanno di stantio e di soffitta intellettuale. Le cose si evolvono, ed il diritto deve seguire l'evoluzione delle cose. Una rapina con siringa di quarant'anni fa non può essere considerata uguale ad una rapina con siringa di oggi, con l'AIDS connesso che è arma mortale... Eppure il reato di rapina sul codice è lo stesso, ma va letto ed interpretato e – soprattutto – attualizzato con l'evoluzione delle dinamiche sociali e criminali.

Oggi in tutti i campi servono guizzi di coraggio istituzionale per adeguare la norma ai tempi ed alla realtà concreta delle cose quotidiane.

Con questa sentenza è stata scritta una pagina di svolta giurisprudenziale epocale nel campo del dolo eventuale e degli "incidenti" (leggi ormai: *omicidi volontari*) stradali. Una svolta che dovrà necessariamente destare un effetto di risveglio culturale e di principio, e di modernizzazione e razionalizzazione della applicazione delle norme, da parte di tutti, in primo luogo gli operatori di PG per valutare caso per caso ogni evento mortale su strada per delineare più esattamente gli elementi soggettivi del responsabile. E questo sulla base dell'indirizzo chiaro e preciso che – sullo stesso caso – la Cassazione a suo tempo aveva delineato in materia di dolo eventuale per i killer al volante.



onaria; per la prima volta i giudici, di fronte a un grave no la condotta lucidamente criminosa del conducente

KILLER AL VOLANTE

Il caso è qu
Condanna

L'incidente mortale sulla via Flaminia, nel luglio 2008. Sotto, Ignatiuc Vasile viene interrogato

«Ha ucciso passando col rosso, il suo è un omicidio volontario»

La Cassazione annulla la condanna: c'è il dolo eventuale

Alessio e Flaminia. Luogo dell'incidente e iter processuale

IL PARADOSSO

100 all'ora. Stavolta a varcare il bivio è la Citroën nera con a

per Vasile, gli ermellini scelgono un'altra strada annullando

ROMA, 6 marzo. I giudici hanno stabilito che il conducente è colpevole di omicidio volontario

segue degli spera la. Cc Dopo grado Vasile gnato ristab una le strade potrà, to all'a biame tro l'i ti risp è un r ma: « risibit mesi, senter lavoro

Ma queste sentenze sono importantissime anche per la loro **portata di principio generale** perchè, pur derivando naturalmente da casi di omicidio stradale o sul lavoro, contengono evoluzioni di pensiero giuridico di **ordine trasversale per tutti gli altri casi di fattispecie penale** entro i quali si continua a voler qualificare come “colposi” (da prontuario) eventi delittuosi che invece sono a tutti gli effetti da “dolo eventuale”. Ed il campo ambientale risente in primo luogo di questa importante e grande novità giurisprudenziale, atteso che tale campo è ricco di incrostazioni interpretative ed applicative basata su seriali qualificazioni di crimini ambientali improntati a “colpa” mentre invece ormai è tempo di adeguare la lettura e l’applicazione delle norme individuando (dove ci sono naturalmente gli estremi) il “dolo eventuale” a carico dei responsabili.

Anche questa nuova sentenza dovrà – dunque – essere valutata anche nella portata e nelle conseguenze generali pure in relazione ad altri reati diversi da quelli stradali. E penso in primo luogo – ad esempio – per quanto riguarda il campo ambientale ai crimini di incendi boschivi ed ai grandi inquinamenti idrici e da rifiuti, dove solo desueti approcci culturali possono oggi continuare a vedere una colpa nel comportamento preordinato, freddo, scientifico e calcolato di alcuni soggetti responsabili di danni ambientali senza precedenti.

La valorizzazione del principio del dolo eventuale è stata da noi sempre promossa a chiare lettere e con decisione, in ogni sede editoriale e seminariale¹, fino ad essere contestati in alcune occasioni.

¹ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** - di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente - Edizioni - febbraio 2011 - www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) Il dolo eventuale oggi è la “riscoperta” ed attualizzazione di un principio antico, strumento straordinario per il contrasto a diverse tipologie di crimini, anche quelli ambientali. Anche il campo tragico delle morti conseguenti a gravissimi infortuni sul lavoro sta vedendo un nuovo e coraggioso approccio della magistratura in relazione a prime ipotesi di contestazione di omicidio volontario in luogo di omicidio colposo a carico dei responsabili sempre sul presupposto della contestazione del dolo eventuale. Ma si pensi anche ad altri casi come ad esempio il lancio di sassi dal cavalcavia o l’uso indiscriminato di armi con un incidente mortale conseguente.

Appare a questo punto necessaria ed utile una forte riflessione su questi casi, per vedere se il principio giuridico del dolo eventuale può essere applicato anche in materia di reati ambientali.

Noi da sempre sosteniamo assolutamente di sì. Chi ha seguito qualche nostro intervento seminariale o qualche nostra modesta pubblicazione, avrà certamente notato che - da tempo - ci stiamo battendo per promuovere l’applicazione del principio del dolo eventuale anche in relazione a diversi crimini ambientali, e tra questi in modo particolare quelli nel campo dell’inquinamento idrico e degli incendi boschivi.

In realtà queste coraggiose innovazioni varate dalla magistratura vanno considerate anche in relazione ad un altro problema di principio, ancora preliminare rispetto al problema della applicazione o meno del dolo eventuale. Un tema spesso controverso, infatti, sia nelle scuole di polizia che nelle sedi convegnistiche relative a strategie operative delle forze di polizia giudiziaria nel campo dei reati ambientali, è proprio quello dell’elemento soggettivo del reato. Vecchie mentalità ed arcaiche prassi applicative storiche, mai sopite, tendono ancora oggi a ritenere che l’organo di polizia giudiziaria in tutti i reati che va ad accertare, ed in modo particolare nel campo dei reati in materia ambientale e di tutela giuridica degli animali, debba “limitarsi a riferire al PM quello che vede

Ed oggi a maggior ragione, dopo questa nuova ed ulteriore significativa sentenza, restiamo ancor più convinti delle nostre tesi e del fatto che è **ormai ora di rivalutare – soprattutto da parte della PG in sede di primissime indagini – l'elemento psicologico del responsabile, abbandonando stereotipati protocolli automatici e prontuaristici di applicazione delle norme e dedicando uno spazio operativo sostanziale e cospicuo anche e soprattutto all'analisi immediata di ogni aspetto del dolo e della colpa.** Per discernere bene ogni componente e per vedere se sussiste il dolo eventuale. In particolare nel campo degli incendi boschivi² e dei grandi inquinamenti idrici e da rifiuti.

e rileva oggettivamente senza prendere posizione”. Si contesta infatti il principio - da noi, invece, sempre sostenuto - in base al quale una volta accertato il reato l'operatore di PG debba approfondire ed interloquire anche sugli elementi soggettivi del reato stesso, oltre che su quelli oggettivi verso i quali è storicamente portato; e questo in relazione all'approfondimento specifico del dolo o della colpa e delle circostanze scriminanti o comunque di non punibilità del reato medesimo. Si ritiene - infatti - in base a tale antica e mai sufficientemente estinta mentalità, che la ricerca dell'elemento soggettivo con specifico riferimento al dolo ed alla colpa spetti esclusivamente al PM, e che dunque l'operatore di polizia giudiziaria debba limitarsi a riferire in modo asettico ed impersonale tutto ciò che ha oggettivamente registrato in relazione al reato accertato, e lì finisce il suo compito. Tale concettualità è stata sempre da noi fortemente contestata con decisione. Tutti coloro che in questi anni nelle scuole di polizia dove ho l'onore e il piacere di insegnare, nelle sedi seminariali ove hanno avuto l'avventura di seguire delle mie relazioni sul tema “tecnica di polizia giudiziaria ambientale” e contestualmente in ogni mia pubblicazione su tale specifica materia, hanno sempre notato una mia specifica e sistematica tendenza, addirittura in apertura degli eventi didattici, per raccomandare a tutte le forze di polizia giudiziaria di dedicare esattamente la metà del loro impegno sia operativo che di redazione della comunicazione all'approfondimento e alla descrizione dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa, senza limitarsi solo ad approfondire e disquisire sull'altra metà del reato e cioè sull'elemento oggettivo.

Tale invito in questi anni ha sortito effetti altalenanti, laddove spesso sono riuscito a far condividere questo principio agli interlocutori, ma altre volte ho percepito una certa riluttanza o come uno scarso interesse per tale aspetto procedurale sostanziale, sulla scorta dell'arcaica convenzione in base alla quale tutto sommato quando l'operatore di polizia giudiziaria si è limitato a riferire al PM gli elementi oggettivi ha concluso il suo lavoro ed il resto è compito del PM o - meglio ancora - del giudice del dibattimento.

In realtà l'approfondimento dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa è dovere e prassi operativa di ogni organo di polizia giudiziaria, al di là di casi emblematici di cronaca. Di questo noi siamo storicamente convinti, e continueremo a sostenere questo principio in ogni sede ed interlocuzione. E certamente il dolo eventuale, se puntualmente e specificamente accertato dalla polizia giudiziaria in sede di indagini, consente straordinaria evoluzione anche per il contrasto ai grandi crimini ambientali. E questo sia in relazione a situazioni ormai storicamente accertate dalla giurisprudenza, sia in relazione a nuove tipologie di crimini ambientali che vanno attualizzati nella lettura e nella fase di indagine rispetto all'evoluzione dei tempi e le dinamiche connesse. (...)”.

² Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** - di Maurizio Santoloci (sopra citato): “ (...) Non vi è dubbio, che le norme vanno applicate - e soprattutto interpretate - con una visione che deve essere realisticamente al passo con i tempi e tenere in considerazione l'evoluzione sociale, culturale e dei connotati dei crimini che si va a affrontare. Certamente quarant'anni fa un'azione di rapina con siringa era un evento delittuoso che poteva e doveva essere letto e interpretato nel contesto del reato di rapina previsto dal codice penale in modo ben diverso da come può e deve esserlo oggi, stante il forte aumento delle potenzialità offensive della siringa contenente sangue affetto da Aids: nel codice penale la norma è rimasta la stessa, ma le condizioni

D'altra parte incursioni del dolo eventuale nella normativa ambientale sono già storicamente consolidate, grazie ad un approccio intelligente ed innovativo di diversi organi di PG e di magistrature attente, come ad esempio per l'importantissimo "reato satellite" di danneggiamento aggravato di acque pubbliche del codice penale applicato all'inquinamento

storico-sociali e criminali di fondo sono radicalmente cambiate. Lo stesso si può dire per diversi crimini ambientali: in primo luogo gli incendi boschivi.

Riteniamo che i reati connessi ai crimini di incendio boschivo nell'ultimo quarto di secolo abbiano subito una evoluzione profonda e radicale, talché oggi non è certamente più possibile affrontare a livello interpretativo ed applicativo questo tipo di grave delitto basandoci sulle logiche e sui principi di qualche decennio fa. Va rivista non soltanto la giurisprudenza, ma anche la metodologia di approccio concettuale giuridico verso tale tipo di crimine. Tutte le variabili impazzite che si sono innestate su questo fenomeno delittuoso hanno completamente stravolto le dinamiche di lettura e di applicazione dei principi giuridici storici connessi, fino al punto di rendere realistico - ed a nostro avviso ormai irrinunciabile - un criterio di nuova lettura non soltanto degli aspetti oggettivi di tale reato, ma anche e soprattutto degli aspetti soggettivi connessi al confine tra incendi boschivi colposi ed incendi boschivi dolosi, nonché i criteri interpretativi connessi al tentativo ed agli atti preparatori.

Il nostro modesto pensiero è che la violenza e la capacità quasi paraterroristica di questi fenomeni criminali - che oggi non soltanto distruggono in modo inesorabile straordinarie aree di patrimonio naturale ma fanno strage di persone e di beni patrimoniali - hanno creato un nuovo fenomeno delittuoso i cui connotati vanno riletti ed esaminati per adeguare la norma (e soprattutto l'iter interpretativo della norma) alla vera evoluzione delle strategie criminali connesse. Altrimenti, si rischia di restare sul piano meramente teorico, continuando ad applicare principi desueti e storicamente inutili per contrastare fenomeni che hanno subito una evoluzione genetica ed una metamorfosi comportamentale e di attuazione profonda e radicale.

In questo contesto un segnale forte e significativo è pervenuto dalle nuove strategie di approccio investigativo varate dalle Corpo Forestale dello Stato.

Infatti, le nuove strategie investigative per il contrasto ai crimini incendiari sono state al centro della giornata di lavoro del 30 luglio 2008 presso l'aula magna della Scuola del CFS di Cittaducale, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Guido Bertolaso, e del Capo del Corpo forestale dello Stato Cesare Patrone.

Diversi i temi al centro del seminario: dalla definizione del fenomeno degli incendi boschivi quale crimine incendiario, al rafforzamento degli strumenti giuridici per renderli sempre più attuali rispetto all'evoluzione dei crimini incendiari nelle loro diverse forme, fino al potenziamento dell'attività investigativa e di repertazione sul luogo. Le nuove strategie operative sono un sostegno tecnico scientifico per il personale del Corpo forestale dello Stato. Fondamentale, in tal senso, è stato il contributo del Centro Studi per la Promozione Scientifica e le Tecniche di Polizia Giudiziaria Ambientale del CFS che ha avuto lo scopo di analizzare le maggiori criticità giuridiche e procedurali del sistema antincendio boschivo al fine di individuare le azioni investigative più idonee per aumentare i livelli di efficienza delle attività di indagine di polizia giudiziaria. L'elaborato del Centro è stato poi recepito dal Capo del Corpo Forestale dello Stato in una circolare trasmessa a tutto il personale operante sul territorio per la pratica applicazione dei principi giuridici e procedurali elaborati in detto documento e nella giornata di lavoro presso la Scuola tutti i temi sono stati affrontati ed illustrati ai dirigenti locali del CFS.

In tale contesto, particolarmente significativa appare la parte del documento strategico che riguarda il concetto del dolo eventuale applicato al campo degli incendi boschivi, come nuova e coraggiosa linea guida per tutto il personale del Corpo. Una linea guida che - attese le nuove casistiche giurisprudenziali che stiamo registrando in queste ultime settimane in relazione ai delitti in materia di incidenti stradali mortali ed infortuni sul lavoro - ci sembra perfettamente in linea con le linee interpretative della magistratura di merito in rapida evoluzione verso alcune tipologie di delitti a forte e grave allarme e danno sociale. (...)"

idrico. Un delitto che da oltre trent'anni è l'unica e valida norma da utilizzare per il contrasto a grandi crimini di inquinamento idrico con danni pesantissimi per l'ambiente e la salute pubblica.³

Una prassi ormai arcaica ci ha abituati a considerare troppi reati, dall'omicidio stradale al crimine di incendio boschivo, come connotati da un elemento soggettivo automaticamente ascrivibile a colpa, seguendo metodi di routine sempre fedeli a se stessi, evitando di soffermarsi invece su un approfondito esame degli elementi psicologici del reato, come del resto il diritto penale prevede e pretende.⁴

³ Dal volume **Scarichi & "Scarichi" - La disciplina normativa dei liquami aziendali, privati e pubblici tra regole e prassi** - di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all'ambiente - Edizioni - gennaio 2011 - www.dirittoambientedizioni.net): " (...) Il reato di danneggiamento è applicabile a tutti i casi di inquinamento senza nessuna distinzione ed è concorrente o alternativo agli illeciti del decreto in esame; si può in pratica inviare una denuncia per il danneggiamento anche senza aver potuto raggiungere la prova del superamento delle tabelle del D.Lgs. n. 152/06 parte terza. Anche il depuratore comunale ove determini uno stato di palese inquinamento del corso d'acqua nel quale riversa i liquami di scarico è soggetto alla denuncia per detto reato. E questo indipendentemente dalla disciplina del decreto di settore. Inoltre, se trattasi di acque soggette a vincolo paesaggistico-ambientale si può procedere anche per il conseguente reato di violazione del T.U. sui vincoli paesaggistici-ambientali previsto dal D. Lgs. n. 42/04 ove lo stato di inquinamento sia tale da far apparire ben visibile uno stato di alterazione sotto il profilo paesaggistico e/o ambientale. Anche in tal caso assicurare la prova del reato è molto più semplice perché valgono gli stessi principi illustrati per il reato di danneggiamento. Va sottolineato che per il reato di danneggiamento trattandosi di un reato-delitto si deve provare il dolo (eventuale) e non è sufficiente la colpa (come nei reati-contravvenzione del D. Lgs. n. 152/06 parte terza). Ma la Cassazione esamina anche questo principio e conferma che è sufficiente il dolo eventuale. Cosa significa questo in termini concreti? Il dolo in senso stretto presupporrebbe che il titolare dello scarico abbia l'intenzione diretta e specifica di danneggiare il corso d'acqua. E ciò è innaturale. Ma certamente se il titolare, pur non volendo espressamente operare questo danneggiamento, accetta non il rischio che il danno si verifichi (come nella colpa) ma, stante le modalità del fatto, ha coscienza che il danno medesimo inevitabilmente si verificherà con certezza, allora il dolo eventuale determina la sussistenza del reato. (...)".

⁴ Dal volume **"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"** - di Maurizio Santoloci (sopra citato): " (...) Molto spesso la polizia giudiziaria concentra particolare attenzione e gran parte degli accertamenti sulla verifica dell'elemento oggettivo del reato, sottovalutando ed in qualche caso ignorando addirittura del tutto gli aspetti inerenti l'elemento soggettivo. Si tratta di un grosso limite all'efficacia delle indagini che può tradursi, ed anzi spesso si traduce in dibattito, in una situazione di incompletezza generale del supporto probatorio sostenuto dal pubblico ministero. In realtà va sottolineato che ogni reato si compone di due elementi: uno oggettivo e l'altro soggettivo. L'elemento oggettivo, naturalmente, essendo connesso alla materialità storica del fatto illecito posto in essere, rappresenta realtà di più immediata percezione e di più diffusa attività di accertamento probatorio. Ma nel contempo si deve rilevare che nel campo penale non vi è, e non vi può essere, responsabilità se a carico del soggetto denunciato non si ravvisa, e soprattutto non si prova, la sussistenza del dolo o della colpa. Infatti il dolo e la colpa rappresentano gli elementi soggettivi costituenti parte rilevante e primaria di ogni reato. Detti elementi, al pari del collaterale aspetto oggettivo, devono essere provati già a livello iniziale dalla polizia giudiziaria prima in sede di indagini e dal pubblico ministero dopo in fase dibattimentale (...)".

Questi nuovi orientamenti della giurisprudenza, che comunque si basano e traggono spunti evidentemente da accertamenti di PG e comunicazioni di notizie di reato proporzionalmente evolute ed al passo con i tempi e le nuove emergenze sociali, sono basilari e significativi per una diversa evoluzione dell'applicazione dell'elemento soggettivo in tanti reati che consenta – finalmente – di superare l'arcaico riversamento “per esclusione” nel concetto di colpa di tutte quelle fattispecie illegali, soprattutto criminali, per le quali storicamente non si è individuato – per scelta giuridica o per narcotica prassi – un dolo “ordinario”. La giurisprudenza più attenta ed evoluta sta invece dimostrando che esiste una terza via: il dolo eventuale.

Un concetto che deve essere rivalutato da parte di tutti – anche e soprattutto degli operatori di PG in sede di prime indagini ed accertamenti – per adeguare il diritto penale ai tempi odierni ed ai nuovi crimini emergenti nei diversi settori.

Maurizio Santoloci

Publicato il 16 luglio 2011